



CITTÀ DI ARESE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Servizio Anagrafe, Stato Civile,
Elettorale e Leva

REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

***Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 13 in data 24/02/2026
in vigore dal 02/04/2026***

Comune di Arese

Via Roma 2 20044 Arese Mi
Codice fiscale e partita IVA 03366130155
tel. 02.93527.1 fax 02.93580465
www.comune.arese.mi.it
p.e.c.: protocollo@cert.comune.arese.mi.it
e-mail: protocollo@comune.arese.mi.it

Comune di Arese

Via Roma 2 20044 Arese Mi
Codice fiscale e partita IVA 03366130155
tel. 02.93527.1 fax 02.93580465
www.comune.aresse.mi.it
p.e.c.: protocollo@cert.comune.aresse.mi.it
e-mail: protocollo@comune.aresse.mi.it

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
Art. 1 - Oggetto.....	6
Art. 2 - Competenze.....	6
Art. 3 - Responsabilità.....	6
Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento.....	6
Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico.....	7
CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI.....	7
Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori.....	7
CAPO III - FERETRI.....	8
Art. 7 - Deposizione del cadavere nel feretro.....	8
Art. 8 - Verifica e chiusura feretri.....	8
Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.....	8
Art. 10 - Fornitura gratuita di feretri.....	9
Art. 11 - Piastrina di riconoscimento.....	9
CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI.....	9
Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso.....	9
Art. 13 - Esercizio del servizio di Trasporti Funebri.....	9
Art. 14 - Orario dei trasporti.....	10
Art. 15 - Norme generali per i trasporti.....	10
Art. 16 - Riti religiosi e civili.....	10
Art. 17 - Trasferimento di salme.....	10
Art. 18 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività.....	10
Art. 19 - Trasporto per seppellimento o cremazione.....	11
Art. 20 - Trasporti all'estero o dall'estero.....	11
Art. 21 - Trasporto di ceneri e resti.....	11
TITOLO II - CIMITERI.....	12
CAPO I - CIMITERI.....	12
Art. 22 - Elenco cimiteri.....	12
Art. 23 - Disposizioni generali di Vigilanza.....	12
Art. 24 - Reparti speciali nel cimitero.....	12
Art. 25 - Ammissione nei cimiteri.....	13
CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.....	14
Art. 26 - Disposizioni generali.....	14
Art. 27 - Piano regolatore cimiteriale.....	14
CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE.....	14
Art. 28 - Inumazione.....	14
Art. 29 - Identificazione delle sepolture.....	15

Art. 30 - Tumulazione.....	15
CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	15
Art. 31 - Esumazioni ordinarie.....	15
Art. 32 - Esumazione straordinaria.....	16
Art. 33 - Estumulazioni.....	16
Art. 34 - Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie.....	16
Art. 35 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.....	17
Art. 36 - Raccolta delle ossa.....	17
Art. 37 - Oggetti da recuperare.....	17
Art. 38 - Disponibilità dei materiali.....	17
CAPO V - CREMAZIONE.....	18
Art. 39 - Crematorio.....	18
Art. 40 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.....	18
Art. 41 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri.....	18
CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI.....	19
Art. 42 - Orario.....	19
Art. 43 - Disciplina dell'ingresso.....	19
Art. 44 - Divieti speciali.....	20
Art. 45 - Riti funebri.....	20
Art. 46 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni e giardino.....	20
Art. 47 - Fiori e piante ornamentali.....	21
Art. 48 - Materiali ornamentali.....	21
TITOLO III - CONCESSIONI.....	22
CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE.....	22
Art. 49 - Sepolture private.....	22
Art. 50 - Durata delle concessioni.....	22
Art. 51 - Modalità di concessione.....	23
Art. 52 - Uso delle Cappelle Gentilizie e Tombe di Famiglia.....	23
Art. 53 - Manutenzione.....	24
Art. 54 - Costruzione dell'opera - Termini.....	24
CAPO II - SUBENTRI E RINUNCE.....	24
Art. 55 - Subentri.....	24
Art. 56 - Rinuncia a concessione a tempo determinato.....	24
Art. 57 - Rinuncia a concessione di aree libere.....	25
Art. 58 - Rinuncia a concessioni perpetue.....	25
CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE.....	25
Art. 59 - Revoca.....	25
Art. 60 - Decadenza.....	25
Art. 61 - Provvedimenti conseguenti la decadenza.....	26
Art. 62 - Estinzione.....	26

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE.....	26
CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI.....	26
Art. 63 - Accesso ai cimiteri.....	26
Art. 64 - Titoli abilitativi di costruzione di sepolture private e autorizzazioni per la collocazione di ricordi funebri.....	27
Art. 65 - Responsabilità - Deposito cauzionale.....	28
Art. 66 - Recinzione aree - Materiali di scavo.....	28
Art. 67 - Introduzione e deposito di materiali.....	28
Art. 68 - Orario di lavoro.....	29
Art. 69 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti.....	29
Art. 70 - Vigilanza.....	29
Art. 71 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.....	29
CAPO II - ATTIVITA' FUNEBRE.....	30
Art. 72 - Imprese funebri.....	30
Art. 73 - Divieti.....	30
TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	31
CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE.....	31
Art. 74 - Registro cronologico delle sepolture.....	31
Art. 75 - Annotazioni nel registro.....	31
Art. 76 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.....	31
Art. 77 - Schedario dei defunti.....	32
Art. 78 - Scadenario delle concessioni.....	32
CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI.....	32
Art. 79 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento.....	32
Art. 80 - Cautele.....	32
Art. 81 - Responsabile del Servizio.....	32
Art. 82 - Concessioni pregresse.....	33
Art. 83 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio.....	33
Art. 84 - Tariffe.....	33
Art. 85 - Sanzioni.....	33
Art. 86 - Cimiteri per animali d'affezione.....	33
Art. 87 - Gestione dei rifiuti cimiteriali.....	33
Art. 88 - Norma finale, di rinvio e di adeguamento.....	33

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, della Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità, del Regolamento Regionale 14 giugno 2022 n. 4 , ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.
2. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 67bis del R.R. 33/2009.

Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria (servizi funerari, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Dirigente / Responsabile di servizio, ai sensi del successivo articolo 81.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dall'articolo 31 e dal Titolo V del D.lgs. 267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Agenzia di Tutela della Salute locale.
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di servizi funerari, necroscopici e cimiteriali e di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.lgs. 267/2000.

Art. 3 - Responsabilità

1. Il Responsabile della gestione del Cimitero vigila che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e vigila sotto la sua responsabilità affinché non vengano commessi atti o azioni non corretti nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Il Comune si riserva di effettuare verifiche sull'esatta applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento e su quelle di prossima emanazione.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a. il servizio di osservazione delle salme;
 - b. il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18, comma 1;
 - c. il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari; il servizio obbligatorio di raccolta e

trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;

- d. l'inumazione in campo comune e la cremazione nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - e. la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - f. il feretro per i deceduti i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art.10;
 - g. il conferimento delle ceneri in cinerario comune;
 - h. l'uso del deposito mortuario nel caso di necessità del Comune o del Gestore del Cimitero.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.
 4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. f) del D.lgs. 267/2000, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Sono tenuti a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:
 - a. l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
 - b. copia del presente regolamento;
 - c. l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d. l'elenco delle sepolture in scadenza nel corso dell'anno;
 - e. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della L.241/1990.

CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune di Arese provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
2. Quale deposito di osservazione può funzionare il deposito mortuario, di cui il cimitero di Arese è dotato.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali e quelle di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, sono tenute in osservazione in locale idoneo presso ospedali o altri Istituti rispondenti ai requisiti di legge.

CAPO III - FERETRI

Art. 7 - Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, o con le altre cautele che fossero individuate dalla Giunta Regionale.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il personale competente di ATS/ASST detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8 - Verifica e chiusura feretri

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 8 del R.R. 4/2022.
2. Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti dai regolamenti nazionali e regionali vigenti. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.
2. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.
3. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del d.P.R. 285/1990.
4. I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui all'art. 30 del d.P.R. 285/1990.
5. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo. Il Responsabile dei servizi cimiteriali può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.T.S., o suo delegato.
6. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinato; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere eliminata la cassa metallica esterna al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
7. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. 285/1990.

8. Sia la cassa di legno sia quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
9. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 10 - Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa, per inumazione o cremazione, per persone residenti decedute, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Dirigente/Responsabile di servizio sociale del Comune sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali (ISEE).

Art. 11 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti di cadavere sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Il Comune vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, avvalendosi del competente organo dell'A.T.S. per gli aspetti igienico sanitari

Art. 13 - Esercizio del servizio di Trasporti Funebri

1. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il regolamento regionale n. 4/2022.
2. Il comune richiede ai soggetti che esercitano l'attività funebre, con sede di rappresentanza o commerciale nel Comune di effettuare il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nonché il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
3. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

Art. 14 - Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al 1° comma; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato responsabile della gestione dei cimiteri.
3. I veicoli per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Art. 15 - Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, che all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale competente.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio.
3. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 19 deve restare in consegna al vettore.

Art. 16 - Riti religiosi e civili

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.
3. Il Comune assicurerà spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Detti spazi dovranno essere individuati con ordinanza Sindacale.
4. L'uso degli spazi per i funerali civili o con riti diversi è gratuito.

Art. 17 - Trasferimento di salme

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui all'art. 9 del R.R. 4/2022; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 18 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il personale competente di ATS/ASST prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il personale competente di ATS/ASST dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 19 - Trasporto per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadaveri in cimitero, forno crematorio, sepoltura privata o all'estero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio.
2. Per ottenere l'autorizzazione va prodotta, anche da soggetti autorizzati, l'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciate dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Alla autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui all'art. 8, prodotto dall'incaricato al trasporto.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento.
5. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 20 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del d.P.R. 285/1990; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Art. 21 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.
2. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 41.
6. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.
7. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale quanto indicato all'art. 14 del R.R. 4/2022.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Art. 22 - Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 1265/1934, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri comunali:
 - a. Cimitero capoluogo di via degli Orti.
 - b. Cimitero di viale Marietti località Valera.

Art. 23 - Disposizioni generali di Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'art. 28 del R.R. 4/2022 e dell'art. 75 della L.R. 33/2009.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale incaricato.
3. Alla gestione ed alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112 e segg. del D.lgs. 267/2000, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 75 della L.R. 33/2009.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Compete esclusivamente al Comune disporre delle operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del d.P.R. 285/1990 e dell'art. 20 del R.R. 4/2022.
6. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 24 - Reparti speciali nel cimitero

1. Nel cimitero capoluogo di via degli Orti sono previste aree, in concessione decennale, per inumazione delle salme, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico.
2. Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati, tumulati o cremati, su disposizione dell' A.T.S., nel Comune ove l'amputazione è avvenuta, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne l'inumazione o la tumulazione in Arese, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 254/2003.
3. Nel Cimitero capoluogo di via Degli Orti è prevista un'area destinata a "Giardino delle Rimembranze", per lo spargimento delle ceneri, come disciplinato nell'art. 41.
4. Nel cimitero di viale Marietti località Valera è prevista l'istituzione di un "Memoriale dei perpetui" per la conservazione di urne cinerarie e cassette di resti ossei derivanti dall'estumulazione di tombe perpetue ai sensi degli artt. 58 e 59 del presente regolamento. Le urne e le cassette verranno conservate per un periodo massimo di 5 anni al seguito del quale i resti e le ceneri verranno conferite ad ossario/cinerario comune. Nome, cognome e date di nascita e morte del defunto verranno impresse su apposita bacheca in forma perpetua. E' possibile autorizzare l'affidamento dell'urna cineraria come disposto dall'art. 41 del presente regolamento.
5. In via eccezionale, altre aree speciali possono essere istituite, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 25 - Ammissione nei cimiteri

1. Nei due cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a. i cadaveri, i resti mortali e le ceneri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza ;
 - b. indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i cadaveri, i resti mortali e le ceneri delle persone concessionarie nel cimitero e gli aventi diritto, di sepoltura privata o individuale, Cappelle Gentilizie o di Tombe di Famiglia;
 - c. i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 295/1990;
 - d. i cadaveri, resti mortali e ceneri del coniuge, e di un parente di primo grado, dei destinatari della concessione di loculi, quando il destinatario sia tumulato in urna di resti mortali o ceneri, anche a seguito di successiva trasformazione.
 - e. i resti mortali e le ceneri di persone, coniugi, parenti ed affini fino al secondo grado, degli intestatari o dei destinatari della concessione di loculi e cellette, che se necessario possono essere trasformati in ceneri, per consentire la tumulazione della seconda urna di ceneri, ai sensi dell'art. 30 c. 4 del presente regolamento.
2. Nei Cimiteri Comunali è consentita la tumulazione delle persone non residenti in vita nel Comune, con la maggiorazione del 60% delle tariffe di concessione vigenti:
 - a. in loculo e cellette per i cadaveri, i resti mortali e le ceneri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b. in loculo e cellette per i cadaveri, i resti mortali e le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso o che abbiano avuto la residenza nel Comune per almeno sette anni;
 - c. in loculo, per i cadaveri, i resti mortali e le ceneri del coniuge e dei parenti dei residenti sino al primo grado;
 - d. in cellette, i resti mortali o le ceneri del coniuge e dei parenti ed affini fino al secondo grado, dei residenti o dei destinatari della concessione, che se necessario possono essere trasformati in ceneri, per consentire la tumulazione della seconda urna di ceneri, ai sensi dell'art. 30 comma 4 del presente regolamento;
 - e. in cellette le ceneri dei parenti ed affini dei residenti, fino al secondo grado.
3. Nei Cimiteri Comunali sono sepolti, in campo comune, i cadaveri delle persone decedute sul territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza. In caso di disinteresse o assenza dei familiari, allo scadere del periodo di inumazione, i resti sono conferiti in ossario comune.
4. E' vietata ogni tipo di concessione ai viventi in entrambi i cimiteri, tranne che per il coniuge o un parente di primo grado, al fine del futuro affiancamento al deceduto collocato in loculo, come disciplinato all'art. 27 c. 6 del R.R. 4/2022.
5. Nei Cimiteri Comunali è consentita, per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, la tumulazione delle ceneri dell'animale d'affezione, in teca separata, nello stesso loculo o nella tomba di famiglia del defunto, ai sensi dell'art. 29 del R.R. 4/2022 e dell'Allegato I, Parte A e Parte B, del Regolamento UE 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.
6. Nel caso in cui il concessionario, o gli aventi titolo fossero estinti, disinteressati o irreperibili, e fosse necessario liberare il loculo, le ceneri dell'animale d'affezione verranno trattate quale rifiuto inerte e destinate allo smaltimento.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 26 - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seg. Del d.P.R. 285/1990 e dell'art.20 del R.R. 4/2022.

Art. 27 - Piano regolatore cimiteriale

1. Ai sensi del capo X del d.P.R. 285/1990 e dell'art. 18 del R.R. 04/2022, il comune è tenuto a definire l'assetto di ciascun cimitero esistente tramite l'approvazione di un Piano Regolatore Cimiteriale, che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno 10 anni, includendo anche eventuali cimiteri particolari esistenti o da realizzare nel comune.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ATS e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze. .
3. Il piano regolatore cimiteriale individua le localizzazioni delle aree destinate a sepoltura di cui all'articolo precedente e degli altri spazi o zone per le funzioni mortuarie obbligatorie di cui al d.P.R. 285/1990 e al R.R. 4/2022.
4. Ogni dieci anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
5. La documentazione dei piani cimiteriali, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti è quella elencata nell'allegato II al R.R. 4/2022.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 28 - Inumazione

1. Ogni cimitero dispone di campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di anni 10 dal giorno del seppellimento e sono assegnate ogni qualvolta non sia richiesta altra sepoltura, previo pagamento della prescritta tariffa.
4. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
5. Per quanto attiene alle caratteristiche dei campi, si applicano le norme di cui all'articolo 21 del R.R. 04/2022 e agli artt. 69 e seguenti del d.P.R. 285/1990.

Art. 29 - Identificazione delle sepolture

1. Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, nonché un identificativo alfa-numerico progressivo fornito dal servizio di accettazione del cimitero.
2. Il cippo, la lapide o altro supporto, collocati dai familiari o dagli altri soggetti interessati, devono essere conformi alle norme del presente regolamento con particolare riferimento all'art. 64.
3. La loro installazione, manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 27 c. 4 del R.R. 4/2022.

Art. 30 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, come indicato all'allegato III del R.R. 04/2022. Le cellette dovranno avere le misure di ingombro interne minime indicate nell'allegato di cui sopra.
4. Nelle cellette potranno essere collocate fino a 2 urne cinerarie.
5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applica quanto disposto dalle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 31 - Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione per i campi comuni, è pari a 10 (dieci) anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in anni 5 (cinque).
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte nel seguente periodo da ottobre ad aprile. Le esumazioni ordinarie sono stabilite dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.
3. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente scheletrificato si applica quanto disposto nel successivo articolo 36.
4. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:
 - a. essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - b. essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
5. Per gli esiti di fenomeni cadaverici conservativi trasformativi (indecomposti) da rinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 lett. g della L. 130/2001. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Art. 32 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria dei cadaveri inumati può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, solo per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione, verificate tramite gli operatori cimiteriali le condizioni igienico sanitarie che ne permettano la fattibilità.
2. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'A.T.S. dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
3. Le esumazioni straordinarie sono eseguite dal personale incaricato del Cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune. Il Comune può richiedere il coinvolgimento dell'ATS in caso di decesso per malattie infettive-diffuse. Negli altri casi, prima di avvalersi dell'ATS, gli operatori cimiteriali verificano le condizioni igienico-sanitarie che ne permettano la fattibilità.

Art. 33 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie di cadaveri sono di due tipi:
 - a. a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - b. su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. L'estumulazione straordinaria dei cadaveri, dei resti e delle ceneri può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, solo per trasferimento ad altra tipologia di sepoltura all'interno del territorio comunale, per una sola volta, o in altro cimitero fuori dal comune di Arese o per cremazione, verificate tramite gli operatori cimiteriali le condizioni igienico sanitarie che ne permettano la fattibilità.
5. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 36, sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune per gli indecomposti, previa apertura e sostituzione della cassa di zinco per la formazione del feretro secondo quanto disposto dall'art. 9 per l'inumazione. Il periodo di inumazione è fissato in anni 5 (cinque). A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione e le ceneri conferite in cellette, loculi o tombe in concessione oppure, come disciplinato dall'art. 50 c. 3, in cellette per nuova concessione, previa corresponsione della tariffa.
7. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 della L. 130/2001.

Art. 34 - Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile del Servizio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del Servizio curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione dei cadaveri per le quali è attivabile l'esumazione o estumulazioni ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria è reso noto con comunicazione ed affissione all'albo pretorio e all'ingresso dei cimiteri per almeno 90 gg degli elenchi delle sepolture in scadenza.

Art. 35 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono a pagamento, secondo quanto stabilito dalla prescritta tariffa, salvo i casi di indigenza.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta o in tomba privata, come da art. 50 c. 3, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni straordinarie nonché, le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla specifica tariffa, che verrà corrisposta dal richiedente.

Art. 36 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, dopo 5 anni dall'operazione cimiteriale, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette, loculi o tombe in concessione.
2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa o le ceneri anche in loculo secondo i criteri di ammissibilità di cui all'art. 25. Sulla cassetta contenente le ossa o le ceneri dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte, come disposto dall'art. 12 c. 5 del R.R. 4/2022.
3. In caso di disinteresse dei familiari, sono individuati nei Cimiteri Comunali, di volta in volta dall'ufficio preposto, le cellette o i loculi dove collocare i resti delle esumazioni e delle estumulazione per cinque anni, allo scadere dei quali dovranno essere depositati nell'ossario comune.

Art. 37 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di n.3 (tre) mesi.
3. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 38 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono

stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero.

CAPO V - CREMAZIONE

Art. 39 - Crematorio

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante disponibile.

Art. 40 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) della legge 30 marzo 2001, n. 130, è rilasciata ai sensi dell'art. 15 del R.R. 04/2022 e art. 79 del D.P.R. 285/1990.
2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

Art. 41 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta o loculo, secondo quanto disposto all'art.25
4. A richiesta degli interessati l'urna può essere collocata in sepoltura privata secondo quanto disposto all'art. 25.
5. E' possibile autorizzare l'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare che ne ha fatto richiesta individuato fra gli aventi titolo a comprovare o attestare la volontà del defunto di procedere alla cremazione, ai sensi dell'art. 14 del R.R. 4/2022.
6. Nel caso di urna cineraria già sepolta, l'affidamento ad un familiare che ne ha fatto richiesta è autorizzato dal comune in cui è avvenuta la sepoltura, ove non coincidente con il comune in cui è avvenuto il decesso. L'urna è custodita nel luogo indicato nell'atto di affidamento.
7. Nell'atto di affidamento, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:
 - generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - il luogo di conservazione;
 - la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.
 - la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.
8. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.
9. Il luogo di conservazione è da intendersi quale luogo confinato dove l'urna possa essere racchiusa, destinato unicamente a questo scopo rispondente ai seguenti requisiti:

- deve essere al coperto in luogo decoroso ed ancorato ad una parete
 - deve avere dimensioni minime m. 0.40x m. 0.40x m. 0.40
 - deve essere di materiale resistente e non biodegradabile
10. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
 11. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della L. 130/2001.
 12. La dispersione in area cimiteriale avviene nell'apposita area denominata "Giardino delle Rimembranze".
 13. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono deposte nel cinerario comune.
 14. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del TU Leggi sanitarie, approvato con R.D. 1265/1934, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.
 15. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 42 - Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, con ordinanza del Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
5. Il custode prima di effettuare la chiusura dei cancelli verifica l'assenza di visitatori nel cimitero.

Art. 43 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a. a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b. alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e. ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari mediante l'uso di mezzi non motorizzati.

Art. 44 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a. fumare, tenere contegno chiasoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c. introdurre oggetti irriverenti;
 - d. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - e. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h. disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
 - i. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j. eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k. turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l. assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;
 - m. qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 45 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio e al Sindaco.

Art. 46 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni e giardino

1. Sulle fosse nei campi comuni e giardino possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, autorizzati di volta in volta dal Comune in metallo, cemento, pietra o marmo, previo pagamento del relativo diritto, ove previsto. Sulle fosse è vietata qualsiasi opera muraria.
2. E' fatto divieto piantumare nel terreno piante e/o fiori di qualsiasi genere, ai lati o dietro alle fosse e monumenti. E' concesso unicamente posare piante in vaso. Le piante in vaso sono concesse purchè non superino mt. 1,10 di altezza e che non invadano le tombe o i passaggi attigui. La manutenzione delle stesse resta a carico dei concessionari dell'area.
3. Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Comune e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare idonea istanza tramite procedura telematica, unitamente al progetto, con indicazione del testo

dell'epigrafe, e dei decori aggiuntivi (misure dimensionali, tipologia materiali e colori di epigrafi, portafiori, portafoto ecc.) Per i monumenti a terra è richiesta inoltre l'indicazione delle misure in altezza, lunghezza e larghezza di ingombro totale.

4. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
5. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
6. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state eseguite nel cimitero.
7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
8. E' fatto divieto per ragioni di sicurezza, sulle lastre di loculi e cellette, installare mensole o simili manufatti. Qualsiasi manufatto installato senza autorizzazione o applicato in modo inappropriato dovrà essere rimosso.
9. Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo
10. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. La delimitazione delle tombe è concessa con cordoli di altezza non superiore ai 20 cm.
11. E' fatto divieto la posa di fiamme vive come candele, ceri o simili.

Art. 47 - Fiori e piante ornamentali

1. Richiamato il divieto di piantumazione di cui al precedente art 46, gli ornamenti di fiori freschi o piante in vaso non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti e come il residuo di rami ingombranti dovranno essere trasportati nell'apposito luogo di smaltimento. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli o da invadere gli spazi attigui, il Responsabile del Cimitero, su disposizione del Comune, li farà togliere e provvederà per la loro distruzione, con oneri a carico del trasgressore.
2. Nei cimiteri avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 48 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, le piante infestanti, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile della gestione del Cimitero, su disposizione del Comune, disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale e al Cimitero per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità di materiali ed oggetti gli stessi criteri stabiliti all'art. 38 in quanto applicabili.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 49 - Sepulture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nelle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture in loculi e cellette.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal d.P.R. 285/1900 e dal R.R. 4/2022.
6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione, da sottoscrivere entro 90 giorni dalla richiesta, deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti;
 - la durata;
 - il concessionario;
 - il destinatario/i; o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 50 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del d.P.R. 285/1990.
2. La durata è fissata:
 - a. in 99 anni per le aree destinate alle costruzione di Cappelle Gentilizie;
 - b. in 50 anni per le aree destinate alla costruzione di Tombe di Famiglia;
 - c. in 40 anni per le cellette ossarie/cinerarie
 - d. in 30 anni per i loculi individuali
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per una sola volta per un periodo di tempo pari alla metà della durata fissata al comma 2, dietro il pagamento del canone di concessione di cui alla vigente tariffa, previa verifica della disponibilità dei posti e conseguente autorizzazione.
4. È consentito il prolungamento della concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere il limite minimo di venti anni di tumulazione a coloro ai quali fosse stata concessa in vita ai sensi dell'articolo 25 c. 4 o nel caso di inserimento di un nuovo feretro ai sensi

dell'art. 25 c. 1 lett. d. Per anno si intendono anche le frazioni di esso.

5. La decorrenza della concessione coincide con la data di sottoscrizione della stessa o dalla sepoltura, se antecedente.
6. È consentita l'estumulazione straordinaria finalizzata al trasferimento in altra tipologia di sepoltura all'interno del territorio comunale, per una sola volta, stipulando una nuova concessione, con il mantenimento della decorrenza della concessione precedente e il versamento per intero della tariffa prevista per la nuova sepoltura.

Art. 51 - Modalità di concessione

1. Le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi o di prenotazione del coniuge o parente di primo grado come da art. 25, nel rispetto del Regolamento Comunale.
2. L'assegnazione in concessione delle fosse avviene per ordine progressivo, osservando come criterio di priorità la data di sepoltura.
3. L'assegnazione in concessione di loculi e cellette avviene per scelta della fila nell'ambito del singolo lotto reso disponibile dal Comune e successivamente per ordine progressivo, osservando come criterio di priorità la data di sepoltura.
4. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
5. La concessione di aree per la costruzione di Cappelle Gentilizie e Tombe di Famiglia è data in ogni tempo secondo la disponibilità, previo pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 52 - Uso delle Cappelle Gentilizie e Tombe di Famiglia

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc....), fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. La famiglia del concessionario è da intendersi composta:
 - da ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
 - dai fratelli e dalle sorelle (germani, consanguinei, uterini);
 - dal coniuge;
 - dai generi e dalle nuore;
 - parenti ed affini fino al quarto grado.
3. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.
4. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
5. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
6. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione e, ove comunque stipulata, è nulla di diritto.

Art. 53 - Manutenzione

1. La manutenzione delle tombe e manufatti spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate, lo stesso dicasi per le lastre di chiusura loculi. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene, pena la decadenza della concessione come disciplinato dall'art. 27 del R.R. 04/2022
2. Qualora il concessionario non provveda all'esecuzione dei lavori richiesti, il Comune provvede in via sostitutiva con oneri a carico del concessionario.

Art. 54 - Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al c. 2 dell'art. 49, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 64 e comunque entro 18 mesi dalla data di emissione della concessione corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Per motivi da valutare dal Responsabile del Servizio Cimiteriale può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di non oltre 6 mesi
3. Le opere dovranno essere eseguite entro il termine di mesi 6 dal rilascio del titolo abilitativo, comprendente anche il periodo di divieto di esecuzione di lavori stabilito dall'articolo 69 del presente regolamento. Proroga al predetto termine può essere concessa dal Responsabile dell'Ufficio che ha approvato il progetto su giustificata richiesta degli interessati.

CAPO II - SUBENTRI E RINUNCE

Art. 55 - Subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 52 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio comunale competente entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio comunale competente esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 52, che assumono la qualità di concessionari.
3. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo, secondo criteri di opportunità, in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, tra le persone indicate nell'art. 52.
4. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.
5. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 52, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
6. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 56 - Rinuncia a concessione a tempo determinato

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia della concessione di sepoltura individuale a tempo determinato libera o se occupata quando il cadavere, i resti o le ceneri, siano trasferite in un Cimitero di altro Comune. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il

rimborso di una somma, al netto delle spese contrattuali, pari a:

- al 70% dell'importo pagato entro 12 (dodici) mesi dalla concessione;
 - al 30% dell'importo pagato dal secondo al quinto anno dalla concessione;
 - nessuna somma spetterà in caso di rinuncia oltre il quinto anno dalla concessione.
2. La richiesta di estumulazione straordinaria finalizzata al trasporto in altra tipologia di sepoltura all'interno del territorio comunale comporta rinuncia alla concessione originaria e a stipula di una nuova concessione come stabilito dall'art. 50 c. 6. In questo caso nessuna somma di rimborso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti.
 3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 57 - Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere per la costruzione di sepolture private entro 12 mesi dalla concessione, quando non siano state eseguite opere di costruzione; a fronte della rinuncia, sarà effettuato un rimborso in misura del 50% dell'importo pagato.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 58 - Rinuncia a concessioni perpetue

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessioni perpetue.
2. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi diritto, senza alcun onere a carico, definire se destinare i resti o le ceneri all'ossario comune, al cinerario comune o al Memoriale del perpetui di cui all'art. 24 c. 4.
3. La rinuncia non può essere soggetta ad ulteriori vincoli o ad alcun'altra condizione.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 59 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del d.P.R. 285/1990, è facoltà del Comune ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio Comunale competente, previo accertamento dei relativi presupposti, rimanendo a carico del Comune le spese di esumazione/estumulazione del feretro e conferimento delle ceneri o dei resti all'ossario comune, al cinerario comune o, in caso di espressa richiesta da parte degli aventi diritto, al Memoriale dei perpetui di cui all'art. 24 c. 4.
3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, il Comune dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 60 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, dopo 5 (cinque) anni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art.

52 comma 4;

- d. quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 54, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e. quando la sepoltura privata risulti in evidente stato di abbandono e per progressivo degrado della struttura per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 53;
 - f. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra è adottata, previa diffida al concessionario o agli aventi diritto, in quanto reperibili.
 3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
 4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 61 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, l'esumazione e la traslazione di salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. In seguito, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 62 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 50, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 30 del R.R. 4/2022.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni delle Tombe di Famiglia, per collettività, e per Cappelle Gentilizie, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati, rispettivamente nel campo comune indecomposti per il tempo necessario alla mineralizzazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 63 - Accesso ai cimiteri

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, posa di monumenti e abbellimenti di lastre, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta ed ottenere i titoli autorizzativi a seconda dell'intervento previsto.
2. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la presentazione di un deposito cauzionale e/o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori.

3. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 43 e 44 in quanto compatibili.

Art. 64 - Titoli abilitativi di costruzione di sepolture private e autorizzazioni per la collocazione di ricordi funebri

A) Costruzione di tombe di famiglia o cappelle gentilizie

1. L'edificazione è sottoposta a titolo abilitativi sulla base della normativa vigente in materia edilizia.
2. Nel provvedimento abilitativo del progetto viene definito il numero di feretri o urne che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e nel rispetto delle Norme di Attuazione del piano Regolatore dei Cimiteri e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le varianti al progetto, anche in corso d'opera, devono seguire le stesse procedure del primo comma.
6. I permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
7. Le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e i lavori che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla non sono soggette a preventiva autorizzazione.

B) Monumenti in campi comuni

8. La posa di monumenti nei campi comuni è sottoposta all'autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico e devono rispettare le seguenti misure massime:
 - Cimitero capoluogo di via degli Orti:
lunghezza mt 1,90 x larghezza 0,90 x altezza mt 2 dal piano.
per la zona anfiteatro:
lunghezza mt 2 x larghezza mt 0,90x altezza mt 2 dal piano
 - Cimitero località Valera Viale Marietti
lunghezza mt 2 x larghezza 0,90 x altezza mt 2 dal piano.
9. Le scritte da apporre sui monumenti devono essere limitate al nome, cognome, data di nascita delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.

C) Abbellimenti delle lastre di chiusura dei loculi e delle cellette

10. L'abbellimento delle lastre di chiusura dei loculi e delle cellette è sottoposta all'autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, previa presentazione di idonea istanza tramite procedura telematica.
11. La rimozione e la susseguente posa della lastra di copertura dei loculi e delle cellette, effettuata ai fini dell'abbellimento della stessa, deve essere eseguita esclusivamente da parte dell'Impresa incaricata dal concessionario ed il trasporto all'esterno dei cimiteri, è sempre subordinata al rilascio dell'Autorizzazione da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
12. La responsabilità per la rottura della lastra a seguito delle lavorazioni di cui al precedente punto è a totale

carico del concessionario.

13. Non è consentita la realizzazione di una unica doppia lastra a copertura di due loculi attigui. Le lastre devono essere fisicamente separate e le epigrafi, ed ogni modifica, devono essere parimenti autorizzate dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
14. E' fatto divieto inserire manufatti in mezzaria di lastre attigue che possano essere di ostacolo ad una celere rimozione delle stesse in caso di urgente necessità.
15. Nei casi di inadempienza dei commi 13 e 14 qualora fosse necessario asportare le lastre, per motivi di pubblico interesse, la rimozione sarà a cura e a spese del concessionario o di chi in sua vece. Il comune potrà intervenire in tutti i casi di disinteresse del concessionario o di chi in sua vece, senza essere ritenuto responsabile dei danni eventualmente causati al manufatto.

Art. 65 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.
2. I titoli abilitativi per la costruzione delle tombe di famiglia o cappelle gentilizie, di cui al punto A) dell'articolo precedente, sono subordinati:
 - A) al deposito cauzionale, mediante polizza assicurativa o fidejussione bancaria di importo pari al 10% del corrispettivo della tariffa vigente per la concessione dell'area cimiteriale.

Il Comune ha diritto di valersi della cauzione per la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele e per il risarcimento di eventuali danni delle opere di proprietà del Comune.

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente 90 giorni dopo l'ottenimento del permesso all'uso della nuova costruzione.
 - B) Alla presentazione di una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, con un massimale assicurato di almeno € 500.000,00. La polizza assicurativa può essere prestata dall'impresa appaltatrice dei lavori.
3. La polizza assicurativa o la fidejussione bancaria di cui al precedente punto 2 A), deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune.
4. A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfetariamente determinata in tariffa.

Art. 66 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia e cappelle gentilizie l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi pubblici attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico. L'occupazione di spazi pubblici è sottoposta al pagamento della tassa di occupazione temporanea.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche.

Art. 67 - Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi interni prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per il trasporto e carico/ scarico dei materiali.

3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 68 - Orario di lavoro

1. Le imprese, per l'esecuzione dei lavori, devono rispettare i giorni e gli orari stabiliti in sede di rilascio dei titoli autorizzativi, con le limitazioni di cui al punto seguente e del successivo art. 69.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi e nei pomeriggi dei giorni di sabato, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere in sede di rilascio dei titoli autorizzativi.
3. Il ritiro delle lastre di chiusura dei loculi, da parte delle imprese incaricate, deve avvenire esclusivamente nei giorni e negli orari stabiliti in sede di rilascio dei titoli autorizzativi.
4. Il ritiro delle stesse deve avvenire mediante la consegna, al custode del cimitero, di copia dell'autorizzazione rilasciata dall'ufficio tecnico.

Art. 69 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. In occasione della commemorazione dei defunti, è vietata l'esecuzione di lavori e l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali, nel periodo intercorrente dal 26 di Ottobre al 5 di Novembre.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato al comma precedente.

Art. 70 - Vigilanza

1. Il Responsabile del competente Ufficio comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 65.

Art. 71 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b. a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a. eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

- d. esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e. trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché, alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II - ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 72 - Imprese funebri

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
- a. disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - b. vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c. trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 2 e seguenti del R.R. 4/2022.
3. Il comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione, rilasciata dal Servizio Attività Produttive, è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

Art. 73 - Divieti

1. E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
2. È fatto divieto inoltre alle imprese funebri:
- a. di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b. di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c. di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d. di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
3. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:
- a. gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o sociosanitarie;
 - b. effettuare denuncia della causa di morte (scheda Istat) o accertamento di morte;
 - c. gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 74 - Registro cronologico delle sepolture

1. Presso il servizio di Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato registro cronologico delle sepolture, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 75 - Annotazioni nel registro

1. Sul registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a. generalità del defunto o dei defunti;
 - b. la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - c. le generalità del concessionario ;
 - d. gli estremi del titolo costitutivo;
 - e. la data ed il numero del repertorio dei contratti cui si riferisce la concessione;
 - f. la natura e la durata della concessione;
 - g. le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - h. le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 76 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il Responsabile della gestione del Cimitero per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente su apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
 - a. le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo;
 - b. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile del Servizio;
 - d. qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
2. I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

3. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

Art. 77 - Schedario dei defunti

1. E' istituito lo schedario informatico dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.
2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 75 terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

Art. 78 - Scadenario delle concessioni

1. E' istituito lo scadenario informatico delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.
3. Il Responsabile della gestione del cimitero dovrà programmare i lavori di esumazione previste entro la prima decade del mese di ottobre di ogni anno.

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 79 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
2. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di cui trattasi.

Art. 80 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc..) od una concessione (aree, loculi, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione il Comune s'intenderà e resterà estraneo all'azione che ne consegue.
3. Esso si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Art. 81 - Responsabile del Servizio

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.lgs. 267/2000, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano allo stesso Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 267/2000.
3. Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, i diversi Responsabili dell'Ufficio Tecnico, ciascuno per quanto di competenza, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 82 - Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 83 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 1880/1942, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

Art. 84 - Tariffe

1. Le tariffe potranno essere variate con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 85 - Sanzioni

1. Per le violazioni al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall'art. 77 della L.R. 33/2009.
2. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni di questo regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell' art 7-bis T.U. 267/2000.

Art. 86 - Cimiteri per animali d'affezione

1. Nel caso in cui venissero individuate delle aree destinate al seppellimento di spoglie animali di cui all'art. 33 del R.R. 04/2022 si applica la disciplina di cui al presente regolamento, per quanto compatibile.

Art. 87 - Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. Per i rifiuti cimiteriali dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al d.P.R. 254/2003 e s.m.i..
2. Lo smaltimento dei rifiuti derivanti da attività di esumazione ed estumulazione e da altre attività cimiteriali deve essere garantito nel contratto di servizio per la gestione dei servizi cimiteriali.
3. Al responsabile del cimitero o suo incaricato è attribuito il compito di sovrintendere all'applicazione delle stesse.

Art. 88 - Norma finale, di rinvio e di adeguamento

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con d.P.R. 285/1990 (Supp. ord. alla G.U. 12 ottobre 1990, n. 230), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. 19 aprile 2001, n. 91) alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. 8 luglio 1993, n. 158), al d.P.R. 11 luglio 2003, n. 254, alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità ed al Regolamento Regionale Lombardia 14 giugno 2022, n.4.
2. Nell'eventualità che vengano emanate sentenze e norme di rango superiore e prevalenti che risultino incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono direttamente adeguate, senza che si renda necessaria modificazione regolamentare.
3. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo online, da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del vigente Statuto comunale.
4. Al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, si intende abrogato il precedente.